



**Camera di Commercio  
La Spezia**

*Organismo di controllo autorizzato per le D.O. e I.G.  
Colli di Luni  
Cinque Terre  
Colline di Levanto  
Liguria di Levante*

## **D.M. 11 NOVEMBRE 2011**

**“Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell’attività delle Commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento”**

## **D.M. 14 GIUGNO 2012**

**“Approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell’art. 13, comma 17 del D.Lgs 8 aprile 2010 n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini”**



**Camera di Commercio  
La Spezia**

*Organismo di controllo autorizzato per le D.O. e I.G.*

*Colli di Luni*

*Cinque Terre*

*Colline di Levante*

*Liguria di Levante*

## *Commissione di Degustazione*

Per ottenere la certificazione delle partite di vino ai fini della DOC queste devono essere sottoposte ad esame analitico e organolettico per la verifica dei requisiti previsti nei relativi disciplinari. La positiva certificazione ha validità in assenza di imbotigliamento di:

- Due anni per i vini DOC
- Di tre anni per i vini DOC liquorosi

Trascorsi i termini di cui sopra (peraltro già indicati con D. Lgs 8/4/2010 n.61) i vini devono essere sottoposti ad una nuova certificazione analitica ed organolettica.

Nel caso di partite coacervate il termine iniziale da prendere in considerazione è quello della data della prima certificazione della relativa porzione di partita

Per le partite di vino IGT le verifiche annuali sono limitate all'esame chimico fisico nel rispetto delle procedure previste dal Piano dei controlli.

Il detentore di una partita di vino che intende ottenere la certificazione richiede il prelievo su apposito modello al quale deve essere allegato il bollettino di versamento inerente quanto dovuto per le attività poste in essere dalla Struttura secondo un apposito tariffario.

Il prelievo è programmato ed effettuato a cura della Struttura di Controllo nei modi previsti dall'art.3 del decreto.

I campioni sono prelevati in 6 esemplari per i vini DOC e in 4 esemplari ai fini dell'esame analitico per i vini IGT.



**Camera di Commercio  
La Spezia**

*Organismo di controllo autorizzato per le D.O. e I.G.*

*Colli di Luni*

*Cinque Terre*

*Colline di Levante*

*Liguria di Levante*

## *Commissione di Degustazione*

L'esame analitico dei campioni è effettuato presso il Laboratorio scelto dalla Struttura di Controllo tra quelli autorizzati dal Ministero, tenendo conto di criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

In caso di esito negativo delle analisi la partita viene dichiarata non idonea e preclude il successivo esame organolettico. La SC entro 3 giorni dal ricevimento delle analisi ne informa l'azienda che entro 7 giorni dalla comunicazione può richiedere un nuovo prelievo solo nel caso in cui la partita di vino possa essere ancora oggetto di pratiche e trattamenti enologici ammessi dalla normativa nazionale e comunitaria.

Il detentore può inoltre entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione presentare ricorso contro l'esito dell'esame analitico, per cui l'ulteriore analisi viene effettuata su uno dei campioni detenuti presso la SC in un Laboratorio diverso da quello che ha effettuato la prima analisi.



**Camera di Commercio  
La Spezia**

*Organismo di controllo autorizzato per le D.O. e I.G.*

*Colli di Luni*

*Cinque Terre*

*Colline di Levanto*

*Liguria di Levante*

## ***Commissione di Degustazione***

L'esame organolettico viene effettuato da apposita Commissione indicata dalla SC e nominata dalla Regione, così come il Presidente ed il relativo supplente, il Segretario ed il relativo supplente per un triennio.

La Commissione è composta dal Presidente e da altri quattro membri appartenenti alle categorie di tecnici ed esperti degustatori.

L'art. 6 indica i criteri e quindi i requisiti previsti per la formazione degli elenchi dei tecnici ed esperti.

Nel caso di "idoneità" la SC rilascia la certificazione.

Nel caso di "rivedibilità" previa effettuazione di adeguate pratiche enologiche l'interessato può richiedere una nuova campionatura entro il termine massimo di 60 giorni dalla comunicazione. Un nuovo giudizio di rivedibilità comporta la "non idoneità" così come il superamento dei 60 giorni senza richiesta di prelievo.

Qualora il campione sia in prima seduta considerato "non idoneo" l'interessato può presentare ricorso alla competente Commissione di Appello istituita presso il Ministero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Procedimento e funzionamento delle Commissioni di Appello sono regolati dall'art. 9 all'art. 13.

L'itero esame analitico ed organolettico del campione si conclude entro 20 giorni lavorativi.



**Camera di Commercio  
La Spezia**

*Organismo di controllo autorizzato per le D.O. e I.G.  
Colli di Luni*

*Cinque Terre  
Colline di Levanto  
Liguria di Levante*

## ***Nuovi Tariffari D.O.***

I costi per l'attività di certificazione sono posti a carico dei soggetti che richiedono il prelievo secondo un prospetto Tariffario predisposto dalla SC e approvato dal Ministero.

La tariffa è composta di tre voci, due fisse e una variabile: le voci fisse sono quelle per il prelievo e laboratorio mentre la voce variabile è quella relativa all'esame organolettico e varia in funzione degli ettolitri portati in certificazione.

Il Tariffario riportato anche sul sito internet della Camera di Commercio **indica i costi esenti IVA.**



**Camera di Commercio  
La Spezia**

*Organismo di controllo autorizzato per le D.O. e I.G.  
Colli di Luni  
Cinque Terre  
Colline di Levante  
Liguria di Levante*

## *Calendarizzazione dei prelievi*

Al fine di poter agevolare le operazioni di certificazione e ottimizzare i tempi sia per le fasi di prelievo, analisi e degustazione è opportuno stabilire un calendario di massima per le richieste di prelievo e le relative Commissioni di Degustazione.

A partire dalla prossima campagna le richieste di prelievo dovranno preferibilmente pervenire entro i primi 15 giorni del mese, mentre le relative Commissioni di Degustazione verranno organizzate nell'ultima quindicina del mese.



**Camera di Commercio  
La Spezia**

*Organismo di controllo autorizzato per le D.O. e I.G.*

*Colli di Luni*

*Cinque Terre*

*Colline di Levanto*

*Liguria di Levante*

## *Commissione di Degustazione*

La Commissione di Degustazione operante presso la Struttura di Controllo della Spezia ha nell'anno 2012 degustato ad oggi 193 campioni di cui 39 di Cinque Terre; 19 di Cinque Terre Sciacchetrà; 120 di Colli di Luni; 15 di Colline di Levanto.

Di questi 193 campioni 177 sono risultati idonei; 15 rivedibili e 1 non idoneo

E attraverso il lavoro della Commissione sono stati certificati 2013,59 hl di Cinque Terre; 134,74 hl di Cinque Terre Sciacchetrà; 8142,93 hl di Colli di Luni; 763,22 hl di Colline di Levanto.



**Camera di Commercio  
La Spezia**

*Organismo di controllo autorizzato per le D.O. e I.G.*

*Colli di Luni*

*Cinque Terre*

*Colline di Levante*

*Liguria di Levante*

***D.M. 14 giugno 2012***

Il Controllo sulle produzioni a DO e IG avvengono da parte di una delle Strutture di Controllo iscritte nell'apposito elenco detenuto presso l'ICQRF.

La scelta è effettuata dai consorzi di tutela incaricati dal ministero o, in assenza, dai produttori singoli o associati che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata.

In assenza della scelta le Regioni e le province autonome segnalano al Ministero le Strutture di Controllo tra quelle inserite nell'elenco.

La Regione Liguria ha riconfermato la Struttura di Controllo della Spezia quale autorità competente al controllo sulle produzioni a D.O. e IGT della provincia.

Nel mese di agosto, quindi, la Struttura di controllo ha inviato al Ministero i nuovi Piani di Controllo, i Piani delle verifiche e i Tariffari così come previsto dall'art.3 comma 3 del decreto del 14 giugno, che sono stati successivamente approvati.

I piani di controllo sono stati redatti sulla base di quanto contenuto nel decreto e rispettando lo schema allegato allo stesso.

I piani di controllo non possono essere modificati se non previa autorizzazione del Ministero.





**Camera di Commercio  
La Spezia**

*Organismo di controllo autorizzato per le D.O. e I.G.*

*Colli di Luni*

*Cinque Terre*

*Colline di Levanto*

*Liguria di Levante*

## ***D.M. 14 Giugno: tempistica comunicazioni alla Struttura***

Così come previsto dall'art. 5 la rivendicazione delle uve a D.O. e I.G. e/o le richieste di certificazione e/o le comunicazioni di imbottigliamento costituiscono notifica di iscrizione agli elenchi dei soggetti appartenenti alla filiera per le produzioni a D.O. e/o I.G. e salvo comunicazione di disdetta l'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

L'art.6 introduce una novità importante in quanto attribuisce l'attività di controllo alle Strutture non solo per le Do ma anche per le produzioni IG, sempre sulla base di apposito piano dei controlli e tariffari.

I controlli sono svolti per gli aspetti documentali sul 100% degli operatori appartenenti alla filiera, e ai fini ispettivi su apposite percentuali stabilite dagli allegati 2 e 4 del decreto.

Il comma 3. dell'art 6 precisa che il controllo sui vino DO e IG deve garantire sotto la responsabilità della SC la rispondenza quantitativa sulle movimentazioni di carico e scarico dei vini ed inoltre, per le partite imbottigliate, la loro tracciabilità.

Tutte le comunicazioni previste dal Piano di Controllo (acquisiti /trasferimenti /perdite /riclassificazioni e declassamenti di vini/ acquisto di uva successiva alla dichiarazione di vendemmia) devono essere inviate alla Struttura di Controllo nei tempi previsti da reg. CE 436/09 e cioè entro il giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione



**Camera di Commercio  
La Spezia**

*Organismo di controllo autorizzato per le D.O. e I.G.*

*Colli di Luni*

*Cinque Terre*

*Colline di Lariano*

*Liguria di Levante*

***D.M. 14 Giugno: imbottigliamento***

Altre importanti novità sempre riportate all'art. 6 commi 8 – 9 – 13 riguardano le comunicazioni delle operazioni di imbottigliamento che vengono così modificate:

Le operazioni di imbottigliamento **sia per le DO che per le IG NON** devono più essere comunicate preventivamente bensì **a consuntivo non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni stesse** con il nuovo modello V4.(ricordarsi di allegare apposito bollettino di versamento dei diritti secondo i relativi tariffari DO e IG).

**SOLO SE** tale termine non viene rispettato, e quindi trasmesso dopo i 7 giorni lavorativi, il modello V4 deve essere trasmesso comunque almeno **tre giorni lavorativi** prima della data di trasferimento o vendita dei prodotti imbottigliati. Nel caso in cui il termine dei tre giorni non venga rispettato l'azienda incorre in **non conformità grave**.

Il Decreto prevede poi i cosiddetti **casi di urgenza**, per trasferimento o vendita immediata di intere partite di vino certificato, in questo caso il soggetto è tenuto ad effettuare una **comunicazione preventiva di imbottigliamento**, utilizzando il modello V5 "Comunicazione imbottigliamento d'urgenza".

La SC deve emettere parere entro le successive 24 ore lavorative e comunque l'intera partita diviene trasferibile/ eo vendibile allo scadere del predetto termine.

**ATTENZIONE: I casi di urgenza sono riferiti al trasferimento o la vendita di intere partite di vini certificato.**



**Camera di Commercio  
La Spezia**

*Organismo di controllo autorizzato per le D.O. e I.G.*

*Colli di Luni  
Cinque Terre  
Colline di Levante  
Liguria di Levante*

## ***D.M. 14 Giugno: imbottigliamento***

**Solo per partite di vino a Do o IG ottenute **esclusivamente** da uve rivendicate in proprio o in qualità di soci di una cantina cooperativa è possibile effettuare una **comunicazione mensile contenente anche in forma riepilogativa tutte le informazioni di cui al comma 8 sempre art.6****

E' opportuno precisare che:

- 1 per le partite di vino a IG non riclassificate, l'avvenuta rivendicazione costituisce autorizzazione all'imbottigliamento;
- 2 per le partite di vino a IG ottenute da taglio tra partite rivendicate, la comunicazione di taglio alla struttura di controllo costituisce autorizzazione all'imbottigliamento;
- 3 per le partite di vino a DO che non provengono da tagli, riclassificazioni, declassamento, assemblaggio, l'ottenimento della certificazione costituisce autorizzazione all'imbottigliamento.
- 4 per partite di vino a DO ottenute a seguito di taglio e/o assemblaggio, tra partite rivendicate, dopo la certificazione di idoneità, la presentazione della relativa comunicazione alla struttura di controllo costituisce autorizzazione all'imbottigliamento.

Per quanto riguarda le operazioni di imbottigliamento già in corso, alla data del primo agosto, per le quali si e' comunicato l'inizio ma non la fine, verranno ancora mantenute le procedure configurate secondo la vecchia normativa fino ad esaurimento delle relative comunicazioni.



**Camera di Commercio  
La Spezia**

*Organismo di controllo autorizzato per le D.O. e I.G.*

*Colli di Luni*

*Cinque Terre*

*Colline di Levante*

*Liguria di Levante*

***D.M. 14 Giugno: vendita vini sfusi***

## **Articolo 9 – Disposizioni per la vendita diretta al consumatore finale dei vini a DO e a IG.**

Nel caso dei vini a D.O. e I.G.T della provincia della Spezia **NON** è prevista da nessun disciplinare la vendita di vino certificato sfuso

### **D.O.: Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà**

#### **Articolo 8 “Confezionamento”**

I vini di cui al presente disciplinare devono essere immessi al consumo confezionati in bottiglie di vetro di forma renana, borgognotta e bordolese con capacità da l. 0,250 a l. 0,750. Non sono ammesse le chiusure con tappi a corona, capsule a strappo od altre chiusure analoghe. E' ammessa la chiusura a vite per le bottiglie di capacità fino a l. 0,375

### **D.O.: Colli di Luni**

#### **Articolo 8 “Confezionamento”**

I vini a denominazione di origine controllata “Colli di Luni” debbono essere immessi al consumo in bottiglie o altri recipienti di vetro di capacità non superiore a 5 litri e, per ciò che concerne la presentazione, debbono essere consono ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

È consentita qualsivoglia tipologia di tappatura prevista dalle vigenti disposizioni ad esclusione della tappatura a corona.

### **D.O.: Colline di Levante**

#### **Articolo 8 “Confezionamento”**

I vini a denominazione di origine controllata “Colline di Levante” debbono essere immessi al consumo in bottiglie o altri recipienti di vetro di capacità non superiore a 5 litri e, per ciò che concerne la presentazione, debbono essere consono ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

È consentita qualsivoglia tipologia di tappatura prevista dalle vigenti disposizioni ad esclusione della tappatura a corona.



**Camera di Commercio  
La Spezia**

*Organismo di controllo autorizzato per le D.O. e I.G.  
Colli di Luni  
Cinque Terre  
Colline di Levante  
Liguria di Levante*

## ***D.M. 14 Giugno: vendita vini sfusi***

Anche per quanto riguarda il vino a I.G. Liguria di Levante, il disciplinare non prevede la vendita di vino sfuso ma cita:

### **Liguria di Levante**

#### **Articolo 8 “Confezionamento”**

##### **8.1 - Volumi nominali.**

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.

##### **8.2 - Recipienti e tappatura.**

È autorizzata qualsivoglia tipologia di tappatura prevista dalle disposizioni vigenti ad esclusione dei tappi a corona.



**Camera di Commercio  
La Spezia**

*Organismo di controllo autorizzato per le D.O. e I.G.  
Colli di Luni  
Cinque Terre  
Colline di Levante  
Liguria di Levante*

## *Nuovi Tariffari D.O.*

Operatore	Dettaglio voci di spesa sostenute per lo svolgimento delle attività di verifica documentali, ispettive ed analitiche (valori espressi in € al netto dell' IVA)				
	D*	I*	A*	TOT*	
Viticoltori	0.10	0.50	//	0.60	per ogni 100 kg di uva di cui viene richiesta la rivendicazione
Centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione	0.30	0.30	//	0.60	per ogni 100 kg di uva destinati alla D.O. venduti
Vinificatori	0.50	0.30	0.10	0.90	per ogni 100 l di vino di cui è richiesta la rivendicazione alla D.O.
Intermediari di vini sfusi destinati alla D.O. o certificati alla D.O.	0.60	0.30	//	0.90	per ogni 100 l di vino destinato alla D.O. o certificati a D.O. venduti
Imbottiglieri	0.40	0.30	0.20	0.90	per ogni 100 l di vino destinato alla D.O. e a D.O. imbottigliati



**Camera di Commercio  
La Spezia**

*Organismo di controllo autorizzato per le D.O. e I.G.  
Colli di Luni  
Cinque Terre  
Colline di Levante  
Liguria di Levante*

## *Nuovi Tariffari I.G.T*

**Per i vini a I.G. Le tariffe previste sono solamente quelle relative alla rivendicazione  
uve, vino e imbottigliamento poiché non vi sono spese di certificazione.**

**Le tariffe sono le seguenti**



**Camera di Commercio  
La Spezia**

*Organismo di controllo autorizzato per le D.O. e I.G.  
Colli di Luni  
Cinque Terre  
Colline di Levante  
Liguria di Levante*

## *Nuovi Tariffari I.G.T*

Operatore	Dettaglio voci di spesa sostenute per lo svolgimento delle attività di verifica documentali, ispettive ed analitiche (valori espressi in € al netto dell' IVA)				
	D*	I*	A*	TOT*	
Viticoltori	0.05	0.25	//	0.30	per ogni 100 kg di uva di cui viene richiesta la rivendicazione
Centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione	0.15	0.15	//	0.30	per ogni 100 kg di uva destinati alla D.O. venduti
Vinificatori	0.25	0.15	0.05	0.45	per ogni 100 l di vino di cui è richiesta la rivendicazione alla D.O.
Intermediari di vini sfusi destinati alla D.O. o certificati alla D.O	0.30	0.15	//	0.45	per ogni 100 l di vino destinato alla D.O o certificati a D.O. venduti
Imbottiglieratori	0.20	0.15	0.10	0.45	per ogni 100 l di vino destinato alla D.O e a D.O. imbottigliati





**Camera di Commercio  
La Spezia**

*Organismo di controllo autorizzato per le D.O. e I.G.  
Colli di Luni  
Cinque Terre  
Colline di Levanto  
Liguria di Levante*

***Nuovi Tariffari***

**TUTTE LE TARIFFE ESPOSTE SOPRA SONO ESSENTI IVA** <sup>+</sup>

**AD OGNI COMUNICAZIONE INVIATA ALLA STRUTTURA DI CONTROLLO PER CUI È**

**PREVISTO IL VERSAMENTO DEVE ESSERE ALLEGATO LA COPIA DEL RELATIVO**

**VERSAMENTO**



**Camera di Commercio  
La Spezia**

*Organismo di controllo autorizzato per le D.O. e I.G.*

*Colli di Luni  
Cinque Terre  
Colline di Lavenio  
Liguria di Levante*

## *Visite Ispettive*

La Struttura di Controllo svolge secondo quanto previsto dal Piano e dal Decreto, controlli ispettivi sia per le D.O. e dalla prossima campagna anche per le I.G. su un campione di aziende estratte secondo una percentuale fissata dagli allegati 2 e 4.

L'estrazione viene fatta tramite sorteggio casuale dalla Struttura di Controllo alla presenza di un funzionario ICQRF e di un funzionario della Regione.

Con l'entrata in vigore del D.M. del 14 giugno le visite ispettive annuali hanno subito variazioni sulle percentuali e sulle modalità di estrazione che con la nuova normativa fanno riferimento al numero dei soggetti immessi nella filiera, più precisamente:

Per le DO la percentuale di aziende estratte rappresenta sul totale il 10% per i Viticoltori, 10% per i Vinificatori e 15% per gli imbottigliatori.

Il Decreto stabilisce inoltre che ogni anno è sorteggiato un ulteriore numero di soggetti già sottoposti a controllo da riproporre a verifica che rappresentino il 2% degli stessi, sia per i vini a Do che IG



**Camera di Commercio  
La Spezia**

*Organismo di controllo autorizzato per le D.O. e I.G.*

*Colli di Luni*

*Cinque Terre*

*Colline di Levante*

*Liguria di Levante*

## *Visite Ispettive*

Anche per quanto riguarda i vini a I.G. i Piani di Controllo prevedono visite ispettive a campione sulle tre figure della filiera con percentuali inferiori rispetto alle precedenti. Le percentuali di estrazione sono:

- 3% per i viticoltori
- 3% per i Vinificatori percentuale comprensiva del controllo sulla sussistenza dei requisiti chimici pari all'1% delle aziende già estratte
- 5% per gli Imbottiglieri percentuale comprensiva del controllo sulla sussistenza dei requisiti chimici pari all'2% delle aziende già estratte



**Camera di Commercio  
La Spezia**

*Organismo di controllo autorizzato per le D.O. e I.G.*

*Colli di Luni*

*Cinque Terre*

*Colline di Levante*

*Liguria di Levante*

## ***Non conformità e ricorsi***

La Struttura di Controllo nell'esercizio delle sue funzioni può emettere non conformità gravi o lievi che in linea di massima possono essere così distinte:

Le non conformità gravi sono quelle irregolarità che non possono essere risolte con azioni correttive e/o che hanno effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito

Le non conformità lievi sono quelle irregolarità che possono essere risolte con azioni correttive poste in essere e che non hanno effetti sulla materia prima e / o sul prodotto finito

La SC per ciascuna DO o IG deve segnalare all'Ispettorato centrale per la tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e alle Regioni:

- Le non conformità gravi, entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento documentale o entro 20 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo
- Le non conformità lievi per le quali il soggetto interessato non abbia fornito riscontro della risoluzione entro trenta giorni dalla comunicazione; trascorsi i suddetti termini, **le non conformità lievi diventano gravi** a seguito di valutazione del Comitato di Certificazione



**Camera di Commercio  
La Spezia**

*Organismo di controllo autorizzato per le D.O. e I.G.*

*Colli di Luni*

*Cinque Terre*

*Colline di Levante*

*Liguria di Levante*

## ***Non conformità e ricorsi***

Contro le non conformità gravi emesse dalla SC il soggetto interessato può presentare al Comitato apposito ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il procedimento riguardante il ricorso deve essere concluso dalla SC entro 45 giorni dalla data di ricevimento

La SC deve inoltrare all'ICQRF competente e alla Regione la copia del ricorso presentato dal soggetto interessato unitamente alla decisione emessa dall'Organo decidente i ricorsi.